

Sent. n. 2 / 2011
R.G. n. 279 / 2008
Proc. n. 16 / 2011
Dep. n. 2 / 2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore, dr. C.D. Cammarata ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 279/2008 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

VULLO Francesco, nato a Campofelice di Roccella il 23.08.1959, e la **MULTISERVICE ASSISTANCE s.r.l.** in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Belmonte Mezzagno via Kennedy n. 114 nella qualità di cessionario del credito, rappresentati e difesi, per procura a margine della di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. S. Barrale e dall'Avv. N. Riggio, presso il cui studio in Cefalù via Prestisimone n. 17, sono elettivamente domiciliati.

Appellante

CONTRO

MORMINO Massimo, residente a Campofelice di Roccella via Santa Maria n. 21/A.

E

SALVO Salvatrice, residente a Campofelice di Roccella via Santa Maria n. 21/A.

Appellati Contumaci

E

NUOVA TIRRENA Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dall'Avv. R. Gennaro, presso il cui studio in Palermo via Scrofani n. 50, è elettivamente domiciliata.

Appellato

Oggetto: appello avverso le sentenza del Giudice di Pace di Cefalù n. 288/08 resa il 21-22.04.2008.

conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 15.06.2010 l'appellante concludeva chiedendo in riforma dell'impugnata sentenza: a) prendere atto che Vullo Massimo interviene nel presente giudizio ai fini dell'accertamento del credito ceduto alla Multiservice, b) ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa è addebitabile a fatto e colpa esclusivi di Mormino Massimo, c) conseguentemente condannare la Nuova Tirrena s.p.a. in solido con Mormino Massimo e Salvo Salvatrice al pagamento in favore della Multiservice Assistance della somma di €. 10.609,52 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.

La Nuova Tirrena s.p.a. concludeva chiedendo: a) confermare la sentenza impugnata e rigettare i motivi di appello.

IN FATTO E IN DIRITTO

AI SENSI DELL'ART.132 C.P.C. COME MODIFICATO DALLA L. 69/2009

In limine deve dichiararsi la contumacia di Mormino Massimo e di Salvo Salvatrice, regolarmente citati in giudizio e non costituitisi nelle forme di rito.

Deve altresì dichiararsi la proponibilità dell'azione di risarcimento danni poiché ritualmente preceduta dall'istanza ex art. 148 del D.Lgs 209/2005 (cfr. produzione allegata al fascicolo di parte appellante) contenente tutti gli elementi idonei a consentire la formulazione di una proposta risarcitoria da parte della compagnia di assicurazione destinataria della missiva. A tal proposito si osserva come la mancata indicazione del reddito del danneggiato ovvero del godimento di eventuali prestazioni assicurative sociali non appare rilevante trattandosi di risarcimento di danni a cose mentre la dinamica del sinistro risulta esposta nella denuncia di sinistro allegata alla missiva inoltrata il 2.10.2007 di tal che risultano integrati i presupposti di cui alla precitata disposizione normativa.

Di significativa pregnanza al riguardo il fatto che la compagnia di assicurazioni odierna convenuta oltre a non aver richiesto, entro i termini previsti dal quinto comma dell'art. 148 del D.Lgs 2005/209, alcuna integrazione della richiesta eventualmente incompleta, com'era suo onere non avesse eccepito nel corso del primo grado di giudizio l'improponibilità della domanda.

Ulteriormente deve affermarsi l'ammissibilità della domanda proposta dalla Multiservice Assistance resasi cessionaria del credito vantato originariamente dal danneggiato Vullo Francesco.



Invero come già evidenziato dalla giurisprudenza di merito *in applicazione dei principi sull'oggetto del contratto, di cui agli art. 1346 e 1348 c.c., deve ritenersi consentito un negozio di trasferimento di credito futuro, ove questo si determinabile con riferimento ad uno specifico rapporto o, come nel caso di specie, da un fatto generatore di illecito esattamente individuato (cfr. Cass. 5/6/1978 n. 2798). Inoltre, il credito derivante da fatto illecito è attuale e non futuro, tanto è vero che, in caso di riconoscimento gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall'accertamento giudiziale, e la possibilità che il debito "ex delicto" non sia riconosciuto in giudizio non incide sugli effetti della cessione, perché questa forma di invalidità opera in tema di garanzia che il cedente può prestare ex art. 1266 c.c. e si traduce nell'obbligo di quest'ultimo di risarcire il danno al cessionario (Cass. civ., Sez. III, 05/11/2004, n. 21192). Sussiste, dunque, la legittimazione della Multiservice Assistance a chiedere il risarcimento del danno.*

Tanto premesso e per ciò che concerne l'an debeatursi osserva come il modulo di denuncia del sinistro sia stato firmato congiuntamente da entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro per cui è causa di tal che deve presumersi ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 209/2005 che lo stesso si sia verificato secondo le circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Ulteriormente mette conto rilevare come il modulo di denuncia a firma congiunta sia stato comunicato alla Nuova Tirrena s.p.a. in uno alla missiva del 2.10.2007 di tal che la stessa è idonea ad assumere la valenza propria riconosciuta dal legislatore di prova presuntiva determinando per l'assicuratore una inversione dell'onere della prova sulla esistenza e la dinamica del sinistro. Peraltro non vale ad escludere tale efficacia, circostanza comunque neppure dedotta dalla compagnia di assicurazioni convenuta, la mancanza nella denuncia del sinistro del grafico dell'incidente poiché la indicazione del luogo del sinistro (il sottopasso Comico nel comune di Campofelice di Roccella) nonché la specificazione della causale del sinistro (perdita di olio da parte del veicolo degli appellati e conseguente perdita di controllo da parte dell'autovettura dell'appellante con impatto sul muro laterale del sottopassaggio) appaiono idonee e funzionali alla ricostruzione del sinistro.

Tanto considerato e non avendo la compagnia di assicurazioni assolto all'onere di fornire una prova contraria deve dichiararsi la responsabilità dei convenuti Mormino Salvo quale conducente e Salvo Salvatrice quale proprietaria dell'autoveicolo in ordine alla causazione del



sinistro con conseguente obbligo per costoro di risarcire i danni patiti.

La disposta consulenza tecnica e la successiva memoria integrativa, le cui conclusioni in quanto

argomentate e puntualmente motivate devono condividersi, hanno consentito di determinare

l'ammontare dei danni subiti dal veicolo di proprietà di Vullo Francesco e riconducibili al

sinistro per cui è causa in complessivi € 9.074,64 IVA compresa, ai quali aggiungere la somma

di € 1.056,00 per il noleggio di un'autovettura durante il tempo necessario alla riparazione

dell'autoveicolo come comprovato dalla fattura allegata al fascicolo del primo grado di giudizio.

L'importo del danno patrimoniale subito dall'appellante deve inoltre maggiorarsi degli interessi

legali sino ad oggi maturati, pari ad € 989,47, mentre stante la natura di debito di valuta non

può riconoscersi il danno da svalutazione monetaria poiché il relativo indice nel triennio 2007 RI

2009 risulta complessivamente ben al di sotto del saggio di interessi legali riconosciuto (cfr.

Cass. Civ. 2009 n. 14621).

Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice l'unico definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 279/2008 R.G.A.C.,

ogni altra domanda ed eccezione respinta,

in riforma dell'impugnata sentenza dichiara che il sinistro verificatosi il 16.09.2007 è

addebitabile a fatto e colpa esclusivi di Mormino Massimo.

condanna per l'effetto, Mormino Massimo, Salvo Salvatore in solido con la Nuova Tirrena

Assicurazioni s.p.a. quest'ultima in persona del suo legale rappresentante pro tempore a

corrispondere in favore della Multiservice Assistance S.p.A. a titolo di risarcimento danni la

somma di € 11.120,00 oltre interessi a far data dal giorno successivo al deposito della presente

statuzione e sino al soddisfo.

condanna Mormino Massimo, Salvo Salvatore in solido con la Nuova Tirrena Assicurazioni



s.p.a. quest'ultima in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle

spese di lite che si liquidano per il primo grado di giudizio in € 2.065,00 di cui € 1.017,00 per

diritti € 1.048,00 per onorari ed € 344,00 per spese oltre spese generali IVA e CPA come per

legge e per il secondo grado di giudizio in € 3.980,10 di cui € 1.726,00 per diritti € 1.800,00

per onorari ed € 454,10 per spese oltre spese generali IVA e CPA come per legge.



Pone a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di consulenza.

Cefalù 4.01.2011

Il Giudice

Dr. C. D. Cammarata

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

04/01/2011

DIRETTORE AMM. VO
Michele Pittillo



AVVISI 04/01/2011
Pittillo